



associazione
PARCO UDITORE

Associazione Parco Uditore,
Sede legale Via Castellana Bandiera, 32
90142 - Palermo
CF 97280990827

Regolamento d'uso del Parco Uditore di Palermo

PREMESSA

Il presente Regolamento mira a tutelare e preservare l'area urbana destinata a verde pubblico sulla quale sorge Parco Uditore, frutto, quest'ultimo, di un percorso partecipato intrapreso dalla società civile e dalle Istituzioni che insieme hanno reso possibile la realizzazione di un'area verde fruibile dalla totalità dei cittadini, i quali hanno il dovere morale, oltre che civico, di concorrere attivamente alla protezione del Parco.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI –

Art.1 – Oggetto

Il Regolamento che segue integra, per quanto applicabili, le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.

Il Regolamento, limitatamente alle aree del Parco da esso disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme comunali.

Art. 2 – Campo di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano a tutto il territorio di Parco Uditore.

TITOLO II – FRUIBILITÀ –

Art. 3 – Utilizzazione del verde

Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Art. 4 – Orari di accesso al pubblico –

Parco Uditore è aperto al pubblico tutti i giorni, l'orario di fruizione dell'area è articolato in fasce orarie differenti in corrispondenza dell'ora solare.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 20 Ottobre l'orario di fruizione si estenderà per una fascia oraria massima che può essere assimilata alla seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00, la domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Nel periodo compreso tra il 20 ottobre ed il 31 marzo l'orario di fruizione si estenderà per una fascia oraria massima che può essere assimilata alla seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 18.00, la domenica dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

Art. 5 – Criteri di comportamento –

Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti. Tutti sono inoltre tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde. L'Associazione Parco Uditore può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza e limitare l'accesso al pubblico in aree specifiche indicate da appositi cartelli per tutelare aspetti particolari della vegetazione.

TITOLO III – Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori

Art. 6 – Rispetto dello stato dei luoghi –

All'interno del Parco è vietato:

- a) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi, arbusti, o parti di essi, nonché danneggiare volontariamente i prati e la vegetazione presente nell'area;
- b) apporre o distribuire manifesti, locandine, avvisi, depliant o simili senza l'autorizzazione dell'Amministrazione del Parco e al di fuori degli spazi a tal fine eventualmente indicati nell'autorizzazione;

- c) apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura senza l'autorizzazione dell'Amministrazione del Parco;
- d) raccogliere ed asportare fiori, frutti, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno al di fuori dei casi in cui si ottenga un'espressa autorizzazione dell'Amministrazione;
- e) calpestare le aiuole e provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- f) mettere a dimora piante all'interno dell'area senza una specifica autorizzazione dell'Amministrazione o introdurre animali esotici o selvatici all'interno del Parco.

Art. 7 – Destinazione d'uso del Parco Urbano “Parco Uditore”

Non è ammesso l'utilizzo delle aree a verde del Parco per destinazioni diverse da quella di Parco urbano pubblico. Non è ammesso inoltre il montaggio di strutture fisse o mobili, il deposito di materiali o altro senza l'Autorizzazione dell'Amministrazione del Parco.

Art. 8 – Emissione di suoni e rumori

Fermo restando quanto previsto dall'art 659 C.P. in tema di disturbo della quiete pubblica, è vietato all'interno del Parco produrre rumori molesti mediante l'utilizzo di strumenti musicali ed impianti stereofonici amplificati nonché qualsiasi emissione sonora molesta che arrechi disturbo ai fruitori dell'area.

Non è consentito utilizzare generatori di corrente o attrezzature a scoppio, ad eccezione delle attività legate ad interventi specifici di manutenzione.

È vietata altresì l'organizzazione di feste ed iniziative non autorizzate che prevedano l'occupazione del suolo pubblico con arredi e/o altre strutture mobili o fisse.

Art. 9 – Segnaletica –

È vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al Parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le iniziative autorizzate.

È altresì vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del Parco o appendere cartelli agli alberi.

Art. 10 – Costume –

I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e al buon costume. È vietato circolare e sostare all'interno del Parco in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

TITOLO IV – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTO E MOTOVEICOLARE

Art. 11 – Auto e motoveicoli -

In tutta l'area del Parco è proibita la circolazione ad auto e motoveicoli (consentita unicamente per operazioni attinenti alla manutenzione e gestione del Parco).

È ammessa la circolazione di motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap. È consentita la circolazione dei mezzi di soccorso, VVFF, Forze dell'ordine, nei casi di necessità.

Al di fuori delle suddette tipologie è interdetto completamente il traffico ad autoveicoli e motoveicoli.

Art. 12 – Biciclette –

È ammesso il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata sugli appositi percorsi ciclo/pedonali e con obbligo di assoluta precedenza ai pedoni.

Qualora gli spazi verdi e/o i percorsi ciclo/pedonali risultino molto frequentati da adulti e bambini, e possano sussistere motivi di pericolo per l'incolumità altrui, è fatto obbligo ai ciclisti di condurre la bicicletta a mano.

TITOLO V – CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 13 – Obbligo di conduzione degli animali domestici al guinzaglio

Nell'area del Parco i cani e gli altri animali domestici dovranno essere condotti al guinzaglio senza distinzione di taglia, il proprietario dovrà inoltre portare sempre con sé una museruola rigida o flessibile da applicare al cane ogniqualvolta se ne manifesti la necessità.

Art. 14 – Divieto di abbandono delle deiezioni canine -

È vietato abbandonare deiezioni di animali, i proprietari sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti al fine di raccogliere e correttamente confluire in appositi involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi – compresi gli spazi a verde.

Art. 15 – Divieto di accesso ai cani all'interno dell'area giochi bimbi

L'accesso ai cani e ad altri animali domestici è interdetto, anche se condotti al guinzaglio e muniti di museruola, nell'area giochi riservata ai bambini.

TITOLO VI – DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI –

Art. 16 –

Secondo quanto previsto dall'art.192 del decreto legislativo n. 152/2006, modificato dal nuovo D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 a

recepimento della direttiva europea 2008/98/CE, è proibito l'abbandono nonché il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido. È proibito rilasciare nell'intera area del Parco cicche di sigarette e gomme da masticare.

I trasgressori verranno opportunamente segnalati alle autorità competenti che provvederanno ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA GIOCHI RISERVATA AI BAMBINI -

Art. 17 – Condotta consona all'area frequentata da minori –

1. È fatto obbligo a tutti coloro i quali accedono all'area giochi riservata ai bambini di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare la zona del prato nonché le attrezzature ubicate all'interno dell'area, chiunque arrecherà danni alle medesime a seguito di comportamenti scorretti sarà tenuto a risarcire il danno arrecato.

2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate solo dai minori di età non superiore ad anni 12.

3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio.

4. È interdetto l'accesso all'area giochi bimbi:

- ai cani o altri animali domestici di qualsiasi taglia anche se provvisti di guinzaglio e museruola;

- alle biciclette o ad altri velocipedi;

- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del Parco).

5. È vietato altresì all'interno dell'area giochi bimbi:

- a) fumare e bere bevande alcoliche;

- b) creare punti di bivacco;

- c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;

- e) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;

- f) giocare a pallone lungo le aree perimetrali dell'area bimbi nonché all'interno dell'area stessa ed in prossimità dei vialetti ciclo/pedonali;

- g) produrre suoni o rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo agli altri fruitori del Parco nonché alle abitazioni vicine.

TITOLO VIII – UTILIZZO DELLE STRUTTURE FITNESS –

Art. 18 – Norme di comportamento all'interno dell'area fitness –

L'utilizzo delle strutture fitness è liberamente consentito ai fruitori del Parco di età non inferiore ad anni 15. Le attrezzature possono essere utilizzate per un arco temporale continuativo di massimo 15 minuti per consentire a tutti i fruitori una turnazione nell'utilizzazione delle medesime.

Nell'esecuzione degli esercizi fisici con l'ausilio delle attrezzature installate nell'area fitness del Parco si raccomanda cautela al fine di evitare infortuni o danneggiamenti alle strutture stesse.

I Sigg.ri fruitori del Parco sono responsabili di eventuali danneggiamenti alle strutture o di infortuni recati a sé o ad altri in caso di utilizzo improprio o maldestro delle medesime.

TITOLO IX – NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA SGAMBATURA CANI –

Art. 19 - Obblighi ed oneri dei fruitori dell'area

1. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

2. L'area di sgambatura per cani istituita all'interno del Parco Uditori è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari /detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.

3. I proprietari /detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'Autorità competente o comunque ogniqualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità (Ordinanza Ministeriale n° 68 23 marzo 2009).

4. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo, dall'area sgambatura per cani, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello.

5. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

6. I proprietari/detentori dei cani devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire tempestivamente riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

7. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo di estro e proestro.

8. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.

9. Su tutta l'Area di sgambatura sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

10. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari ad eccezione dei mezzi autorizzati.

11. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

12. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene dell'area, di essere muniti di attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni canine solide, raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane, porle in appositi sacchetti impermeabili e smaltirle negli appositi contenitori presenti nell'area, provvedendo alla pulizia della porzione di terreno lordata.

13. Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

14. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

Art. 20 Orari di apertura dell'area

L'area sgambatura per cani del Parco Uditoro segue i medesimi orari di apertura e chiusura del Parco stesso.

Art. 21 Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area Sgambatura cani del Parco Uditoro è svolta dagli agenti ed ufficiali della Polizia locale e delle altre forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario della A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. I volontari dell'Associazione Parco Uditoro inoltre provvederanno a segnalare eventuali comportamenti contrastanti con il presente Regolamento alle Autorità competenti, le quali procederanno all'applicazione delle opportune sanzioni.

Art. 22 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso all'area sgambatura per cani del PARCO UDITORE.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di tale Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI –

Art. 23 – I Sigg.ri fruitori del Parco sono tenuti a rispettare la segnaletica presente all'interno del Parco nonché le ulteriori indicazioni impartite dagli addetti alla cura e alla gestione del Parco in merito all'utilizzo delle aree verdi.